



Sentenza n. 146 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 2 luglio 2024, deposito del 25 luglio 2024
comunicato stampa del 25 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 27 del 2024

parole chiave:

ENTI PUBBLICI – FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE – DECRETO-LEGGE

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 3, del [decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 77, 97 e 98 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede, a decorrere dal 1° giugno 2023, **la cessazione automatica della carica dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano superato i 70 anni di età**, a prescindere dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

In particolare, il giudice rimettente ha dichiarato di dover applicare tale previsione nell'ambito del giudizio che vede coinvolto il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, che è stato reintegrato in via cautelare nelle sue funzioni, nonostante la citata decadenza automatica.

Al riguardo, il giudice *a quo* evidenzia come **la disposizione censurata risulti applicabile proprio a quest'unico caso**, generando una disparità di trattamento ingiustificata e palesando un vizio di ragionevolezza e coerenza della norma, che risulterebbe inidonea a perseguire la finalità dichiarata di promuovere il ricambio generazionale nelle fondazioni lirico-sinfoniche, in contrasto con l'art. 3 Cost. Il Tribunale di Napoli, inoltre, lamenta una violazione degli artt. 97 e 98 Cost., dal momento che la cessazione automatica dell'incarico, con effetto retroattivo e senza alcuna valutazione dei risultati delle prestazioni rese, inciderebbe negativamente sul buon andamento e sulla continuità dell'azione amministrativa.

Infine, il giudice rimettente sostiene che la disposizione censurata contrasti anche con l'art. 77 Cost., per mancanza dei **requisiti di necessità e urgenza rispetto ad una**

disposizione dalla portata estremamente contenuta, applicabile ad un unico soggetto e disancorata da una complessiva riorganizzazione delle fondazioni liriche. In questo modo, la disposizione di dettaglio censurata risulterebbe scollegata dalle finalità generali perseguite del decreto-legge, adottato – come si legge nel preambolo – per la «straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche».

La Corte costituzionale evidenzia come quest'ultima censura si ponga in una condizione di priorità logica rispetto alle altre, trattandosi di una questione che concerne il corretto esercizio della funzione normativa.

Al riguardo, la Corte ribadisce che **l'autonomia politica di cui gode il Governo nell'adozione di decreti-legge non equivale all'assenza di limiti costituzionali**.

Vengono richiamate le numerose pronunce attraverso le quali, nel tempo, lo stesso giudice delle leggi ha precisato la portata dei presupposti e dei requisiti che condizionano la validità di un decreto-legge, primi fra tutti «**la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere** tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge» e la necessaria omogeneità che deve caratterizzare le sue disposizioni, che devono presentare **un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico**. Difatti, la presenza di “norme intruse” nel testo di un decreto-legge darebbe luogo «ad una legislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica interpretazione, che aggrava il fenomeno dell'incertezza del diritto e reca così pregiudizio sia all'effettivo godimento dei diritti che all'ordinato sviluppo dell'economia».

Ad avviso della Corte, la disposizione censurata presenta numerosi elementi che denotano un **difetto di omogeneità e l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 77 Cost.**

Anzitutto, viene riscontrata l'assenza della necessaria correlazione tra l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 51 del 2023 e le finalità dichiarate nel preambolo del decreto. Come anticipato, quest'ultimo è stato adottato per garantire l'efficienza dell'organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, finalità la quale non giustifica la cessazione immediata degli incarichi ancora in corso dei sovrintendenti. La Corte, quindi, ritiene assente «una traiettoria finalistica comune, capace di disvelare, per una disposizione contrassegnata da un puntuale contenuto precettivo, una *ratio* unitaria, che valga a raccorderla alle altre previsioni del decreto-legge, pur nella pluralità e nella diversità degli ambiti materiali coinvolti».

Più in generale, viene chiarito come gli interessi pubblici sottesi alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e legati a valori di primario rilievo costituzionale (artt. 9 e 33 Cost.) non rappresentino una giustificazione sufficiente per il ricorso alla decretazione d'urgenza con riguardo al peculiare ambito regolato dalla fattispecie in esame.

La Corte, pertanto, conclude **dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata**, evidenziando come non siano emersi – né in sede parlamentare, né nel corso del giudizio – elementi risolutivi in ordine alla straordinaria necessità e urgenza di disporre la cessazione immediata dall'incarico in questione, palesando **un'evidente insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza** richiesti per ricorrere legittimamente alla decretazione d'urgenza.

Andrea Giubilei